

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

“Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale, per il miglioramento della qualità della vita dei residenti nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti”.

**D’iniziativa del Consigliere Giovanni Hermanin**

## RELAZIONE

La Regione Lazio registra una distribuzione socio-demografica della popolazione residente, fortemente disomogenea conseguente ad un progressivo inurbamento verso la Capitale ed altri grandi centri e quindi ad un impoverimento e spopolamento di vaste aree del territorio regionale.

Nel passato sono intervenute alcune, seppur sporadiche, iniziative a tutela delle realtà locali di minori dimensioni ma il complesso delle norme approvate e delle risorse economiche a disposizione, non può ritenersi soddisfacente ad assicurare un'adeguata garanzia per i comuni di piccole dimensioni.

La consapevolezza, ormai maturata nella Regione Lazio, delle peculiarità che caratterizzano tali realtà e la necessità di assicurare ad esse una specifica tutela, orientano i contenuti della presente proposta di legge, che si prefigge lo scopo di investire nei piccoli centri urbani, costruendo un'adeguata rete di servizi territoriali che, per qualità ed efficienza, siano pari a quelli dei comuni maggiori.

Si tratta, da un lato, di garantire alle persone residenti nei piccoli centri urbani una migliore qualità della vita, attraverso una serie di servizi essenziali quali, ad esempio, la scuola, i servizi socio-sanitari, i trasporti, i servizi postali, dall'altro di affiancare misure di agevolazione al consolidamento e rilancio di attività economiche locali, che possono costituire un potente fattore di sviluppo territoriale.

E' questa la strada per non disperdere ulteriormente quel patrimonio, unico al mondo, di conoscenze, cultura, abilità manifatturiera e di tradizioni locali, da sempre fonte di ricchezza per la nostra Regione.

**L'Art.1** descrive le finalità che si intendono perseguire e definisce “piccoli comuni” quelli con popolazione residente inferiore ai 2.000 abitanti.

**L'Art. 2** precisa le attività ed i servizi che vanno assicurati alle comunità locali, nonché il fattivo ruolo della Regione nella delocalizzazione urbana di alcune iniziative culturali, imprenditoriali, ecc.

**L'Art. 3** richiama l'attuazione del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, per la parte relativa alla promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e ne prevede il relativo finanziamento regionale; si istituisce infine un premio annuale da riservare ai progetti più innovativi e originali, predisposti e realizzati dai piccoli comuni.

**L'Art. 4** prevede un forte sostegno della Regione alle attività agricole ed in particolare verso i giovani residenti ed alle cooperative agricole, che vogliono acquistare terreni ed attrezzature.

**L'Art. 5** individua le agevolazioni economiche e fiscali di cui deve farsi carico la Regione al fine di rilanciare gli investimenti nei piccoli comuni.

**L'Art. 6** sollecita un ruolo diretto degli Enti locali della Regione, finalizzato a determinare le condizioni affinché sia garantito il servizio di erogazione del carburante.

**L'Art. 7** individua gli incentivi a favore dei singoli o associati, che conducono aziende agricole nei piccoli comuni ed intendono impegnarsi in pluriattività.

**Con l'Art. 8** invece sono disposti gli incentivi per favorire l'insediamento ed il recupero dei centri abitati minori, nonché per la ristrutturazione di botteghe, laboratori e locali, da destinare al recupero e la valorizzazione degli antichi mestieri.

**Gli articoli 9, 10 e 11** prevedono gli incentivi per i già residenti, le misure a sostegno delle attività ricettive e ristorative, gli incentivi all'attività scolastica e formativa.

**Con l'Art. 12** si prevede il recupero di manufatti inutilizzati di proprietà delle ferrovie dello stato, al fine di farne presidi di protezione civile oppure sedi di promozione di prodotti tipici locali.

**L'Art. 13** contempla l'opportunità di stipulare apposite convenzioni per garantire l'erogazione di una serie di servizi postali, tramite gli esercizi commerciali presenti in loco.

**L'Art. 14** prevede l'esenzione dei tributi regionali e comunali per le attività di vendita al dettaglio.

**L'Art. 15** disciplina la predisposizione, da parte della giunta Regionale, di un documento programmatico triennale e di un piano operativo annuale, che definiscano la strategia, le priorità e le modalità di erogazione dei contributi.

**L'Art. 16** concerne la norma finanziaria.

**Art. 1**  
**(Finalità e definizioni)**

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di promuovere e sostenere il rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché le attività economiche, sociali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di favorirne la competitività, di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale custodito in tali comuni, di assicurare ai cittadini ivi residenti un sistema di servizi territoriali in grado di rispondere a principi di equità, anche al fine di ridurre il rischio geologico nelle aree in cui è insediata parte di tali comuni.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della regione. La Regione, nel legiferare relativamente a materie di propria competenza, terrà conto delle peculiari realtà dei piccoli comuni
3. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono tutti i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti.

**Art. 2**  
**(Attività e servizi)**

1. Per le finalità di sviluppo sostenibile e per garantire un equilibrato governo del territorio, la regione, la provincia e le comunità montane, per quanto di rispettiva competenza, assicurano che, nei comuni di cui all'Art. 1, la efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali, siano pari a quelle riscontrabili nei comuni maggiori.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la regione, le province e le comunità montane promuovono la sperimentazione e l'adozione di modalità innovative di erogazione e gestione dei servizi di cui al c.1 del presente articolo, finalizzate ad innalzare la qualità della vita dei residenti ed in particolare a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale ed a combattere il dissesto idrogeologico del territorio regionale.
3. La Regione emana direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, sedi universitarie, musei, infrastrutture culturali, ricreative e operative, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.
4. La Regione prevede, nel piano sanitario regionale, deroghe per il mantenimento di presidi sanitari nei piccoli comuni.
5. I piccoli comuni possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, scolastici, postali, di comunicazione, commerciali e di sicurezza.

### **Art. 3**

#### **( Esercizio associato di funzioni e gestione associate ai servizi pubblici)**

1. La Regione, in attuazione dell'art. 33 c. 2 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgvo 267 del 18.8.2000, promuove l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali con particolare riguardo:
  - a. all'organizzazione del trasporto locale e scolastico;
  - b. all'organizzazione di servizi sociali capaci di corrispondere ai bisogni delle popolazioni locali con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni di cui all'art. 1;
  - c. alla realizzazione d'interventi di protezione, tutela e valorizzazione ambientale, anche mediante opere di manutenzione delle superfici boschive e di sistemazione idrica agraria.
2. Al fine di cui al c. 1 del presente articolo, la Regione, nell'ambito della disciplina di cui al c.4 dell'art. 33 c. 2 T.U. di cui al D.lgvo 267 del 18.8.2000, prevede una percentuale di finanziamento pari al 40 per cento dei costi sostenuti per almeno tre anni.
3. E' istituito, con deliberazione della Giunta Regionale approvata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un premio annuale, riservato ai comuni i cui all'art. 1, per i migliori 20 progetti riguardanti l'innovazione e l'originalità nell'organizzazione dei servizi di cui alla lettera a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, nonché l'innovazione amministrativa, il premio è di 20.000 euro per ciascuno dei progetti.

#### **Art. 4**

##### **(Interventi per il sostegno alle attività agricole)**

1. La Regione, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevola con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni e di attrezzature, proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché delle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci operatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, la Regione concede mutui a tasso agevolato, a qualunque degli eredi che, per almeno dieci anni, voglia mantenere intatto l'intero patrimonio, altrimenti destinato a divisione ereditaria

## **Art. 5**

### **(Agevolazioni economiche e fiscali)**

1. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 60.000,00 Euro, può avvenire per gli anni d'imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stese sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.
2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e per la promozione turistica nei piccoli comuni.
4. La Regione finanzia, con un contributo pari al 100%, la quota di cofinanziamento spettante ai Comuni di cui all'Art. 1, per l'attivazione dei Fondi comunitari.
5. La regione finanzia la partecipazione dei dipendenti dei Comuni, di cui all'Art. 1, alle attività formative finalizzate a migliorare la capacità di progettazione per accedere ai finanziamenti europei.

## **Art. 6**

### **(Servizi di rifornimento di carburante)**

1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, d'intesa con gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla soppressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condizioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi.

**Art. 7**  
**(Incentivi alle pluriattività)**

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.000,00 Euro annui.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 ricadano all'interno di una area protetta, inserita nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente, aggiornato ai sensi della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001, o in uno dei siti d'interesse comunitario o in una delle zone di protezione speciale, l'importo di cui al medesimo comma 1 è di 50.000,00 euro annui.
3. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo - forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei piccoli comuni e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 250.000,00 Euro annui.

## **Art. 8**

### **(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni)**

- 1 Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Regione dispone incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune. Gli incentivi ed i premi per l'insediamento sono attribuiti:
  - a) a titolo di rimborso pari al 50 per cento sulle spese documentate sostenute per il trasferimento e l'insediamento;
  - b) a coloro che vogliono recuperare manufatti, edifici, case rurali a scopo abitativo per il proprio nucleo familiare, sotto forma di corrispettivo d'importo equivalente alla detrazione fiscale sul reddito delle persone fisiche pari al 38 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 100.000,00 Euro.
2. Allo scopo di recuperare e valorizzare gli antichi mestieri, si applicano gli incentivi di cui alla lettera b) del comma 1 per il recupero e la ristrutturazione di botteghe, laboratori e locali da destinare a tali attività situate nel territorio dei piccoli comuni; per gli interventi all'interno delle aree protette la detrazione fiscale di cui alla medesima lettera b) è elevata al 50 per cento.
3. Per i residenti nei piccoli comuni è prevista, la erogazione di un corrispettivo d'importo equivalente alla spesa sostenuta per il pagamento del canone di affitto ad uso abitativo per i primi cinque anni di locazione.

## **Art. 9**

### **(Incentivi per i residenti nei piccoli comuni).**

1. I benefici di cui all'articolo 8 possono essere concessi ai residenti nei comuni di cui all'articolo 1 che intendono recuperare il patrimonio abitativo dei piccoli comuni e avviare una attività economica.
2. Per le famiglie residenti nei piccoli comuni che devono sostenere spese scolastiche per i propri figli quali spese di trasporto, acquisto dei libri di testo e pagamento delle tasse scolastiche, la Regione provvede, tramite i comuni, a rimborsare le spese effettivamente sostenute fino all'importo massimo di 600,00 Euro, anche in aggiunta a quanto già eventualmente previsto dalle leggi regionali.

## **Art. 10**

### **(Misure a sostegno delle attività ricettive e ristorative)**

1. La Regione, al fine di promuovere e rilanciare i flussi turistici verso i comuni minori, dispone incentivi finanziari a favore dei:
  - a. proprietari di strutture ricettive e di ristorazione che intendano restaurare, ammodernare, ampliare gli edifici della loro attività.
  - b. nuovi imprenditori che intendano avviare attività ricettive e di ristorazione anche in locali in affitto o in comodato d'uso gratuito vincolandone la cessione dell'immobile per 10 anni.
  
2. al fine di implementare le attività (di cui al comma 1 lettera b), i comuni di cui all'Art. 1 favoriscono, nel rispetto della normativa vigente, il cambio di destinazione d'uso.
  
3. Gli incentivi, di cui al comma 1, sono attribuiti come corrispettivo d'importo equivalente alla detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 50.000,00 Euro.

## **Art. 11**

### **(Incentivi all'attività scolastica e formativa)**

1. La Regione assicura la copertura di almeno il 50 per cento delle spese agli enti, quali province, comuni, comunità montane ed enti parco, che nelle frazioni, nei centri minori e nelle località isolate situate nel territorio dei piccoli comuni:
  - a) allestiscono, allo scopo di ridurre gli spostamenti per gli alunni costretti al pendolarismo scolastico, un'aula attrezzata per la formazione a distanza, consentendo loro di svolgere nel proprio comune alcune attività scolastiche, con l'aiuto di un assistente d'aula ed in collegamento telematico con gli insegnanti ed i compagni di classe. La copertura delle spese è estesa anche ai costi relativi al personale impiegato;
  - b) allestiscono laboratori didattici nelle scuole con pochi iscritti e promuovono reti di scuole al fine di mettere le proprie risorse materiali e professionali a disposizione di altre strutture scolastiche, facilitando la mobilità degli studenti verso le scuole poco frequentate, garantendo la possibilità di socializzazione agli alunni residenti.

## **Art. 12**

### **(Recupero dei manufatti dismessi).**

1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabiliate ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, di intesa con la società Sviluppo Italia e con la società Ferrovie dello Stato S.p.a., possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.
2. Analoghe intese possono essere stipulate per le case cantoniere inutilizzate di proprietà delle Province e dell'ANAS.

**Art. 13**  
**(Servizi postali)**

1. Nei piccoli comuni dove vi sono difficoltà per il mantenimento degli uffici postali l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e con l'Ente poste italiane S.p.a., affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, dei vaglia postali nonché le altre prestazioni tra cui l'erogazione delle pensioni, possano essere assicurati dagli esercizi commerciali presenti in loco.

## **Art. 14**

### **(Sostegno delle attività commerciali di distribuzione)**

1. Al fine di sostenere e incentivare le attività di vendita al dettaglio, con fatturato annuo inferiore a 50.000,00 Euro, operanti nei comuni minori, la Regione prevede l'esenzione di tali attività da tributi regionali.
2. Per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i comuni minori stabiliscono particolari agevolazioni, fino alla totale esenzione per i tributi di loro competenza.

## **Art. 15**

### **(Documento programmatico triennale)**

1. Entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora un documento programmatico di durata triennale che definisce, in armonia con la programmazione regionale, la strategia di sostegno e di sviluppo dei piccoli comuni, le risorse finanziarie disponibili, le modalità per la presentazione delle domande di contributo, i criteri e le priorità per la concessione degli stessi.
2. Sulla base del programma triennale e delle domande pervenute la Giunta approva annualmente il piano con il quale sono concessi i contributi finanziari ai comuni, relativamente alle diverse tipologie di finanziamento previste.
3. Il documento di programmazione, nonché i piani annuali di attuazione, prima di essere approvati dalla Giunta, sono trasmessi alla commissione consiliare permanente competente, e alla conferenza permanente regione-autonomie locali, che esprimono un parere entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.

**Art. 16**  
**(Copertura finanziaria)**

1. All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.000.000,00 di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede con l'istituzione sulla UPB..... di apposito capitolo denominato "Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti".